

## TRIBUNALE ROMA

5 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE: LO TURCO

RELATORE: GALBIATI

PARTI: VITALONE

(Avv. Pettinari, Vitalone)

RCS EDITORE

QUOTIDIANI S.P.A.

(Avv. Aloisio, Bovio)

GRALDI

**Diffamazione a mezzo stampa •  
Diritto di cronaca giudiziaria •  
Limiti • Verità putativa •  
Esclusione • Obbligo di verifica  
delle fonti d'informazione •  
Sussistenza.**

*Deve considerarsi illecito sia sotto il profilo civile che quello penale (reato di diffamazione a mezzo stampa) il comportamento del giornalista che divulghi notizie attinenti alla commissione di reati ed alla attribuzione di essi ad una persona, raccogliendo le voci negli ambienti giudiziari senza un più approfondito controllo delle fonti d'informazione, senza attendere l'effettivo e reale svolgimento dell'iter processuale, e riferendo per di più dei fatti specifici che non hanno trovato alcuna rispondenza neppure in sede istruttoria, con la conseguenza che il diritto di cronaca non appare retamente esercitato neppure sotto il profilo della « putatività ».*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 1988 e 28 giugno 1988, Wilfredo Vitalone conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A. e Paolo Graldi.

Rappresentava che il giornale « Il Corriere della Sera », edito dalla Società convenuta, in data 30 giugno 1983 aveva pubblicato un articolo a firma di Paolo Graldi dal titolo: « Mandato di cattura per Wilfredo Vitalone » e con

sottotitolo: « Le accuse: calunnia e concorso in contrabbando di petrolio ». Aggiungeva che l'articolo faceva riferimento ad un mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Modena nei confronti dell'Avv. Vitalone, provvedimento restrittivo poi annullato dalla Corte di Cassazione unitamente a tutti gli atti compiuti in quel processo dalla Magistratura Modenese che illegittimamente aveva inquisito, nell'anno 1983, il professionista, poi proscioltto in istruttoria con la formula ampia « perché il fatto non sussiste », dalla competente autorità giudiziaria di Roma. Nel testo della pubblicazione si affermava, tra l'altro: « La Guardia di Finanza non riesce ad eseguire l'ordine firmato dal G.I. di Modena che accusa il ricercato di concorso in calunnia e concorso in contrabbando di petrolio... ».

Lo Prete aveva mantenuto una fittissima corrispondenza con gli amici rimasti in Italia. Le copie delle lettere sono state sequestrate...

Tra quelle carte è assai probabile che sia stato trovato il carteggio che è alla base del nuovo mandato di cattura. Si tratterebbe, in pratica di un dossier, di un libro bianco confezionato anni fa da Lo Prete con l'aiuto e l'assistenza tecnica di Vitalone... ». Al riguardo, l'istante sottolineava che i menzionati fatti riportati nel « pezzo giornalistico » erano falsi e non trovavano alcuna corrispondenza neppure negli atti del procedimento illegittimamente istruito a Modena.

Ciò premesso, l'attore chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in conseguenza del comportamento illecito attuato con la lesione della sua reputazione, da quantificarsi in ulteriore corso di causa ovvero in separata sede.

La RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., costituitasi, si opponeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

L'altro convenuto Paolo Graldi, malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio rendendosi contumace. Acquisita agli atti varia documentazione, la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 ottobre 1990.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Ai fini della deliberazione del merito della richiesta di risarcimento danni proposta contro la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. e contro il giornalista Paolo Graldi, è opportuno delineare la vicenda processuale alla quale fa riferimento l'articolo di stampa in questione così come risultante dagli atti in causa. In particolare, nell'ambito dei vari processi concernenti il c.d. « scandalo petroli », il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Modena emetteva il 17 giugno 1983 mandato di cattura contro il Generale della Guardia di Finanza Donato Lo Prete e l'Avv. Wilfredo Vitalone (difensore di Lo Prete) per il delitto di calunnia commesso nei confronti del Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso Dr. Napolitano; contro quest'ultimo, Vitalone aveva proposto una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma in data 14 febbraio 1980 (affermando che nel corso di un colloquio personale con il magistrato era stato messo ingiustificatamente « alla porta ») e Lo Prete aveva presentato istanza di ricasazione alla Corte di Appello di Venezia; a seguito della denuncia-querela di Vitalone si era instaurato a Milano un procedimento penale contro Napolitano, conclusosi con il pieno proscioglimento del Magistrato.

Nel mandato di cattura del 17 giugno 1983, detti comportamenti erano ritenuti integrare il delitto di calunnia, e commessi al precipuo scopo di intralciare l'attività istruttoria del Giudice Napolitano.

Successivamente, in data 2 luglio 1983, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Modena chiedeva al Giudice Istruttore che venisse dato atto che l'altro reato di calunnia, già contestato al Lo Prete con precedente mandato di cattura nel febbraio 1983 (concernente l'invio di scritti anonimi contro vari magistrati ed ufficiali della Guardia di Finanza che si occupavano dei processi circa « lo scandalo dei petroli »), era stato commesso in concorso con l'Avv. Vitalone, il quale era pure concorrente nell'ulteriore reato di calunnia perpetrato costituito dall'invio di una denuncia da parte del Lo Prete in data 17 dicembre 1979 alla Procura della Repubblica di Roma contro il G.I. del Tribunale di Treviso Napolitano ed

il Generale della Guardia di Finanza Floriani per abuso di ufficio ed interesse privato in atto d'ufficio (il denunciante, nell'occasione, si era doluto che Napolitano lo avesse erroneamente indiziato di reato e che il Generale Floriani lo avesse, subito di conseguenza, sospeso dal servizio). Il G.I. presso il Tribunale di Modena, in data 9 luglio 1983, aderendo alla richiesta del P.M., integrava il precedente mandato di cattura contro Lo Prete, inviando solo una comunicazione giudiziaria all'Avv. Vitalone.

In prosieguo di tempo, la Corte di Cassazione in data 7 novembre 1983 risolveva il conflitto di competenza insorto tra le varie autorità Giudiziarie, disponendo la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Roma con annullamento dei mandati di cattura emessi il 17 giugno e il 9 luglio 1983.

Quindi, il G.I. presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 marzo 1984, proscioglieva il Vitalone ed il Lo Prete da tutti i reati di cui agli indicati mandati di cattura con formula ampia.

Nel contesto sopra descritto vanno esaminate le informazioni giornalistiche contenute nella edizione del 30 giugno 1983 dal giornale « Il Corriere della Sera ».

D'altro canto, per l'esatta impostazione giuridica delle questioni da trattare, è opportuno rammentare che l'esercizio del diritto di cronaca e di critica possono ritenersi legittimamente esercitati, e quindi costituire ex art. 51 cod. pen. causa di esclusione di responsabilità penale e civile di fatti in astratto integranti il delitto di diffamazione allorché: 1) i fatti narrati sono veri; 2) la conoscibilità di essi riveste un oggettivo interesse per l'opinione pubblica; 3) i fatti stessi vengono riferiti correttamente, con esclusione di ogni inutile eccesso ed ogni gratuita aggressione della integrità morale della persona.

Nel caso di specie, interviene altresì il delicato problema della liceità della divulgazione di notizie attinenti alla commissione di reati ed alla attribuzione di essi ad una persona, prima della condanna in sede giudiziaria; all'uopo, deve ritenersi che la pubblicazione per essere lecita, a sua volta in tale ipotesi, deve rispondere ai requisiti, da vagliare con ancora maggiore attenzione, oltre che dell'effettiva utilità sociale dell'informa-

zione, della veridicità e della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire ed improntata a serena obiettività (v. così Trib. Roma 17 aprile 1987, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Ingiuria e diffamazione*, n. 37 e v. *Foro it.*, 1990, II, 138 in nota). È evidente, infatti, la particolare cautela, prudenza ed equilibrio che debbono caratterizzare il comportamento del giornalista in relazione alla cronaca giudiziaria, concernente un processo in corso, spesso di per sé lesiva della reputazione dei soggetti interessati (e non di rado in contrasto con le risultanze definitive processuali), anche tenuto conto della sussistenza del segreto istruttorio che copre lo svolgimento di parte dell'attività processuale penale (v. art. 164 cod. proc. pen. approvato con r.d. n. 1399/1930 — art. 684 cod. pen. concernente il divieto di pubblicazione anche a guisa d'informazione di atti o documenti di un procedimento penale — e artt. 114-115 nuovo cod. proc. pen.): come è noto, il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un processo penale va inteso in senso restrittivo (relativamente al contenuto degli atti e non alla semplice comunicazione delle relative risultanze), ma la violazione del segreto, quando sussistente, non può consentire il riconoscimento delle discriminanti del diritto di cronaca (su tutte le problematiche, v. Cass. pen. 5 marzo 1979, in *Foro it.*, 1980, II, 304; Cass., Sez. Un. pen. 30 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, II, 531 ss. e 538; App. Roma 12 settembre 1980, in *Foro it.*, 1981, II, 29 ss.; Pret. Roma ord. 1° agosto 1985, in *Foro it.*, 1985, I, 2781-2782, in nota; Pret. Roma ord. 18 luglio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2926 ss.).

Nella fattispecie, il contenuto dell'articolo firmato da Paolo Graldi, in data 30 giugno 1983, si palesa diffamatorio ed il diritto di cronaca non appare retamente esercitato dal giornalista autore del « pezzo » neppure sotto il profilo della « putatività ».

Invero, il giornalista ha riferito voci ed illazioni raccolte, evidentemente, negli ambienti giudiziari di Modena, anticipando in parte il contenuto di provvedimenti giudiziari ancora non emessi e comunque coperti dal segreto istruttorio, e che poi sono stati in concreto for-

mulati con una valenza di minore rilevanza e gravità processuale rispetto alle notizie fornite; altresì, le informazioni diffuse sono state rafforzate con l'esposizione di fatti falsi, o che comunque non risultano avere trovato alcuna conferma negli atti processuali penali (almeno per quanto prodotto in questa controversia a cura delle parti interessate).

In particolare, al momento della pubblicazione dell'articolo, contro Wilfredo Vitalone risultava emesso e non eseguito, per latitanza dell'imputato, il solo mandato di cattura in data 17 giugno 1983 ex art. 368 cod. pen. (fondato sulla denuncia-querela inviata il 14 febbraio 1980 da Vitalone alla Procura della Repubblica di Roma); mentre, nell'articolo si addossava al Vitalone, sostanzialmente il comportamento di scritti anonimi contro più magistrati, per il quale fatto il G.I. di Modena emetteva, il 9 luglio 1983, solo una comunicazione giudiziaria nei confronti del predetto (mandando sufficienti indizi per l'emissione di un provvedimento più grave): comunicazione giudiziaria che, come è noto, costituiva essenzialmente un atto a tutela dei diritti del destinatario, il cui contenuto doveva tenersi riservato, e non una contestazione di imputazione. Altresì, del tutto prive di riscontro nelle carte processuali del procedimento istruito a Modena appaiono alcune specifiche circostanze riferite dall'articlista: innanzitutto, il fatto dell'assunta contestazione giudiziaria all'attore « del concorso nel reato di contrabbando di petrolio », emergenza questa grave perché attestante una presunta piena complicità del Vitalone nell'attività criminosa perpetrata dai protagonisti del c.d. « scandalo dei petroli ». Per contro, non risulta che l'imputazione di « concorso nel reato di contrabbando di petrolio » sia stata mai contestata all'attore dal G.I. del Tribunale di Modena, e neppure che la relativa contestazione sia stata richiesta dal Pubblico Ministero. Parimenti, non risulta che, tra le carte appartenenti al Generale Lo Prete, sia stato sequestrato il c.d. « libro bianco » calunnioso predisposto da « Lo Prete con l'aiuto e l'assistenza tecnica di Vitalone »; anzi, nella sentenza di proscioglimento emessa dal giudice-istruttore del Tribunale di Roma in data 7 marzo 1974 si afferma testualmente che non

sussiste prova di alcun genere a carico del Lo Prete e del Vitalone attestante la loro responsabilità per gli scritti anonimi.

In conclusione, l'autore dello scritto giornalistico ha fornito un quadro processuale relativo all'Avv. Vitalone consapevolmente peggiorativo, raccogliendo le voci del momento senza un più approfondito controllo delle fonti, senza attendere l'effettivo e reale svolgimento dell'*iter* processuale, e riferendo per di più dei fatti specifici che non hanno trovato alcuna rispondenza neppure nell'istruttoria condotta dagli inquirenti di Modena, peraltro poi annullata dalla Corte di Cassazione. È stata in tal modo determinata una ingiustificata lesione della reputazione dell'Avv. Vitalone, anche rispetto alla notizia vera della precedente emissione in data 17 giugno 1983 di un mandato di cattura nei confronti del predetto, ex art. 368 cod. pen.

Siffatto comportamento appare illecito sia sotto il profilo civile che quello penale (reato di diffamazione a mezzo stampa, per il quale non si è proceduto per mancanza di querela: è infatti certa, per quanto sopra detto, la volontarietà della condotta dell'autore dell'articolo e la consapevolezza della offensività della stessa, con la configurabilità di dolo generico).

In sede civile, ne appare responsabile il convenuto Paolo Graldi quale autore dell'articolo, nonché la Società Editrice ai sensi del preciso disposto ex art. 11 legge n. 47/1948.

D'altro canto, non è dubbio che la lesione della propria reputazione subita dall'attore abbia provocato a questo un danno quantomeno non patrimoniale.

Pertanto, i menzionati convenuti RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. e Paolo Graldi vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, come richiesto dall'attore sin dall'atto introduttivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti indicati, come da liquidazione specificata in dispositivo.

Attesa la condanna solo generica pronunciata, non sussistono le condizioni per la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dal Wilfredo Vitalone contro la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., e Paolo Graldi, così provvede:

1) condanna la RCS Editoriali Quotidiani S.p.A. e Paolo Graldi in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore per il titolo di cui in narrativa, danni da liquidarsi in separato giudizio;

2) condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'attore, liquidandole in complessive L. 3.101.388, di cui L. 555.000 per diritti di procuratore e L. 2.348.000 per onorari di avvocato.

Così deciso il 6 novembre 1990 nella Camera di Consiglio della I sezione Civile del Tribunale di Roma.

## TRIBUNALE ROMA 9 LUGLIO 1991

PRESIDENTE: LO TURCO

RELATORE: MACIOCE

PARTI: VITALONE

(Avv. Pettinari, Vitalone)

ED. LA REPUBBLICA S.P.A.

(Avv. Ninni, Martinetti)

SCALFARI

(Avv. Ninni, Martinetti)

**Diffamazione • Cronaca  
giudiziaria • Limiti • Obbligo  
della verità reale o putativa del  
fatto • Responsabilità  
dell'editore e del direttore  
responsabile del giornale •  
Sussistenza.**

*Rispondono in solido tra loro, ai sensi della legge 47/1948, il direttore responsabile e l'editore della testata giornalistica per la diffamatorietà di un articolo di stampa che pur rispettando i canoni della rilevanza sociale delle vicende narrate e la correttezza espositiva non risponda a quello della verità reale o putativa del fatto, facendo ritenere « veri » e « credibili » taluni elementi giudiziari idonei a lasciare nell'animo del lettore il convincimento di un esito processuale non solo « scontato » ma, addirittura, già in itinere, laddove, invece, gli elementi riferiti sono espressione di ipotesi ricostruttive e conclusioni personali del giornalista, senza nessun riscontro reale.*

FATTI. — Sul quotidiano « La Repubblica » (edito dalla S.p.A. Editoriale La Repubblica - direttore Eugenio Scalfari) del 9 luglio 1983, a p. 13, venne pubblicato articolo di cronaca, ad una colonna, dal titolo: « il PM Sica proscioltto anche dai giudici di cassazione » ed occhiello: « Era stato denunciato dal latitante Vitalone ».

Nel testo, tra l'altro, veniva riferito dall'anonimo corsivista che la stessa sezione penale della Cassazione avrebbe reso definitiva la « sentenza di proscioglimento in favore del P.M. Sica, accusato dallo stesso Vitalone di interesse privato in atti d'ufficio, falso ed arresto illegale ». E si aggiungeva: « La decisione farà scattare un altro procedimento penale contro il fratello del senatore DC per calunnia nei confronti del magistrato romano ». Quindi, riferito dalla denuncia contro il P.M. presentata dal professionista per l'ordine di cattura emesso a suo carico dal dr. Sica e del proscioglimento del magistrato dalle accuse mossegli dal Vitalone, ad opera dei Giudici di Perugia, nonché del ricorso per Cassazione proposto dai legali di quest'ultimo avverso detto proscioglimento, la conclusione: « Ieri il definitivo proscioglimento di Sica e il conseguente rinvio a giudizio per calunnia dell'avvocato romano ».

Nella citazione introduttiva, notificata il 7 luglio 1988, l'avv. Vitalone — con esclusivo riferimento alla parte testé indicata dell'articolo del quotidiano — si duole del carattere falso e denigratorio dei fatti riferiti e delle notizie propagate, e segnatamente della inventata affermazione afferente il preteso addebito per calunnia a suo carico mosso, come effetto della sentenza di cassazione (di contro semplicemente statuente l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento del Sica, emessa dal G.I., inammissibile ritenuta dallo stesso G.I. e gravata di ricorso da esso deducete). Di qui la richiesta di danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa o in separata sede.

I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda, ricostruendo per intero la vicenda complessiva sintetizzata nell'articolo in questione, ed hanno rilevato come le notizie date — sulla base dei dati disponibili — rispondessero all'interesse sociale alla loro propagazione e fossero comunque conformi alla verità putativa.

Acquisita documentazione rilevante, disattese dal G.I. istanze istruttorie dei convenuti, la causa, sulle conclusioni sopra trascritte, è stata rimessa al Collegio che, all'udienza del 10 giugno 1991, la ha ritenuta in decisione.

**DIRITTO.** — Sulle premesse in fatto testé delineate pare al Collegio che sia agevole delineare il *thema decidendi*, a fronte di contigue vicende processuali, citate ripetutamente dalla difesa dei convenuti.

Ed invero, le censure dell'attore avv. Vitalone si appuntano su quella parte del richiamato articolo (non firmato) de La Repubblica 9 luglio 1983 che riferisce vicende e formula opinioni all'esito della sentenza (decisione 7 luglio 1983) della Cass., Sez. VI pen. Detta sentenza, della quale il 9 luglio 1983 era ovviamente noto il solo dispositivo (« rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali »), fu resa sul ricorso proposto dall'avv. Vitalone avverso l'ordinanza 22 marzo 1983, con la quale il G.I. di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della p.c. (Vitalone) contro la sentenza istruttoria 8 febbraio 1983 che aveva prosciolto il P.M. Domenico Sica dagli addebiti mossigli dal denunziante e p.c. Vitalone.

La vicenda, come si evince dalla lettura del breve articolo *de quo*, si iscriveva nell'ambito di un procedimento che aveva visto il P.M. romano adottare misure coercitive nei riguardi del professionista, per millantato credito, e quest'ultimo (poi assolto con ampia formula da Trib. Roma, 6 maggio 1985 in atti) reagire denunciando il magistrato per falso, interesse privato ed arresto illegale: il Giudice competente a conoscere di tale esposto, il G.I. presso il Tribunale di Perugia, aveva quindi prosciolto in istruttoria il P.M. romano dichiarando anche inammissibile l'impugnativa che la parte civile aveva inteso proporre avverso tale sentenza. La Cassazione, investita della questione con ricorso dell'avv. Vitalone, aveva il 7 luglio 1983, e come ben si evince dalla motivazione (depositata il 10 ottobre 1983), respinto il ricorso nella ritenuta — e ribadita — inammissibilità di una impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento istruttoria.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, avuto riguardo alla notorietà dei personaggi, al clamore suscitato dai precedenti esiti processuali ed alla rilevanza sociale delle vicende sottostanti tali esiti (i procedimenti penali afferenti Roberto Calvi ed il Banco Ambrosiano), sussi-

stesse l'interesse sociale alla notizia al quale l'ormai consolidato indirizzo del Supremo Collegio collega l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

E del pari, a leggere le frasi contenute nell'articolo per cui è causa, non par dubbio che la sintetica esposizione delle vicende e delle opinioni dell'anonimo redattore venne improntata a sobrietà di stile ed a correttezza espositiva, sì da far ravvisare quelle modalità corrette pur indicate dal noto indirizzo giurisprudenziale come ulteriore requisito per l'esercizio del diritto in discorso.

Resta, dunque, da considerare se le espressioni sopra riportate nell'ambito del « fatto » riferito (la sentenza 7 luglio 1983 della Cassazione) rispondessero o meno al terzo, e decisivo, canone della verità reale o putativa del fatto, sì da far ritenere « veri » i fatti e « credibili » ragionevolmente gli esiti che vennero assunti dal redattore come elemento di rilevante interesse informativo.

Si tratta, quindi, di chiedersi se a tal canone obbedisse la ripetuta citazione di un ineluttabile processo per calunnia aperto, o da aprire, a carico del professionista romano, come conseguenza meccanica della riferita pronunzia della Cassazione, e ciò nell'ottica di un carattere negativo (oggettivamente diffamatorio) della notizia afferente la sottoposizione a procedimento penale per calunnia dell'avv. Vitalone nei confronti del P.M. dr. Sica.

Orbene, esaminando le frasi in discorso cercando di distinguere tra « fatti » riferiti ed « opinioni » del redattore (ricerca non sempre fruttuosa) e tenendo presente che dovere del giornalista è quello di rendere omaggio alla oggettività delle « notizie » ben più che al rigore giuridico delle proprie opinioni sulle cronache giudiziarie, è d'obbligo formulare alcune osservazioni.

La dove il testo in esame ipotizza (ed è sintomatico l'uso del futuro: « farà scattare... ») una meccanica apertura del procedimento penale per calunnia a carico del denunciante, la cui tesi accusatoria è stata definitivamente (se pur temporaneamente, ex art. 402 cod. proc. pen. vecchio testo) sconfessata dai giudici competenti, è agevole rinvenire una macroscopica « inesattezza giuridica » di opinione, essendo l'azione penale per il reato di calunnia meramente even-

tuale — se pur obbligatoria — in quanto rimessa alla valutazione tecnica del P.M. che tale azione esercita.

Ma, appunto, di errore giuridico si tratta e non di falsità nella confezione di una notizia, come qualsiasi lettore di minima attenzione ben avrebbe potuto avvertire percependo la inaturalità dell'evento processuale prefigurato nella utilizzazione del tempo futuro. Ed anche a livello di prognosi giornalistica l'errore si attenua grandemente, là dove la sicurezza della enunciazione riceve il conforto di dati di comune esperienza (tanto da far ritenere ineccepibile l'affermazione ove fosse stata accompagnata dalla opportuna limitazione di un « molto probabilmente »).

In ogni caso, nessuna « falsità » sarebbe stata imputabile al redattore ove la cronaca si fosse limitata alla (inesatta) informazione del futuro e « certo » procedimento per calunnia.

Ma la successiva frase, contiene una inescusabilmente falsa informazione: quella per la quale, dopo il proscioglimento del giorno innanzi del P.M. Sica ad opera della Cassazione, sarebbe stato già disposto il « conseguente rinvio a giudizio per calunnia dell'avvocato romano ». Siffatta frase contiene una informazione non solo inescusabilmente errata (ché il redattore, pur digiuno di tecniche processuali, non avrebbe mai potuto ignorare la portata dell'espressione « rinvio a giudizio »); non solo sottilmente contraddittoria con la cauta e non diffamatoria opinione poco prima espressa; ma, più di tutto, una consapevolmente non veridica affermazione di fatto, idonea a lasciare nell'animo del lettore il convincimento di un esito processuale non solo « scontato » ma, addirittura, già *in itinere*, in quanto già delibato dai giudici che contestualmente ebbero a prosciogliere il P.M. Sica.

E che in tal fatto sussistono tutti gli elementi — oggettivi e soggettivi — del reato di diffamazione (non giudicato in sede propria per difetto di querela) pare al Collegio di tutta evidenza.

Accertato l'illecito, deve dichiararsi che di esso rispondono, in solido, ed ai sensi della legge n. 47 del 1948, entrambi i convenuti (direttore responsabile ed editore della testata).

Quanto ai danni esposti, pare al Collegio, nell'ambito della facoltà alternati-

va *ab initio* e conclusivamente rimessa dall'attore al Tribunale in ordine alla sede della liquidazione, che essi possano essere immediatamente accertati e determinati.

Nessun danno patrimoniale è, in primo luogo, ipotizzabile, posto che l'attore, avendo richiesto anche la liquidazione in corso di causa, avrebbe dovuto concretamente allegarlo articolando, in conclusioni, le necessarie istanze di prova o riservando le opportune produzioni documentali.

È invece da riconoscersi, avuto riguardo all'illiceità penale del fatto come sopra delibata, il danno morale patito dall'attore con conseguenza della rilevata diffamazione: e tal danno, avuto riguardo alla diffusione della testata ma, di converso, al ragguardevole tempo trascorso tra data dell'illecito e tempo della domanda nonché alla marginalità dell'articolo e del riferimento diffamatorio al suo interno, può essere equitativamente liquidato in L. 5.000.000, comprensive della rivalutazione monetaria alla data odierna. Su detto importo correranno dal dì della decisione (cfr. l'indirizzo esplicitato in Trib. Roma, 22 febbraio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 255), gli interessi legali sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in L. 314.095 per esborsi, L. 589.500 per competenze e L. 2.200.000 per onari (tot. 3.103.595 + IVA e c.a.). Non sussistono le condizioni di cui all'art. 282 cod. proc. civ. per concedere alla sentenza clausola di p.e.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) dichiara i convenuti responsabili, in solido, dell'illecito diffamatorio commesso — nei limiti e nei sensi di cui in motivazione — ai danni dell'attore con l'anonimo articolo apparso su *La Repubblica* del 9 luglio 1983 e per l'effetto; 2) condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore L. 5.000.000 per ristoro del danno morale, oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo, e disattesa ogni ulteriore richiesta risarcitoria; 3) condanna i convenuti in solido a pagare all'attore L. 3.103.595 + IVA e c.a. per spese di lite; 4) respinge l'istanza di concessione della clausola di p.e.

## SUI LIMITI ALLA CRONACA GIUDIZIARIA

Le due pronunce si inseriscono a giusto titolo nelle problematiche del diritto di cronaca giudiziaria, confermando l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, come si legge nella prima sentenza riportata, « l'attività del giornalista in relazione alla cronaca giudiziaria, concernente un processo in corso, spesso di per sé lesiva della reputazione dei soggetti interessati » deve essere improntata a « particolare cautela, prudenza ed equilibrio » (sulla diligenza del cronista nel resoconto di vicende processuali, cfr. Trib. Milano 11 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, p. 606 ss.). In sostanza, se il diritto di critica e di cronaca, incontrano, sul piano generale della libertà di stampa, gli invalicabili limiti rappresentati dai tre elementi canonici della rilevanza sociale della notizia, della forma civile dell'esposizione dei fatti e della verità dei fatti narrati (nel senso di riconoscere al diritto di critica e cronaca il potere di annullare l'illiceità della condotta diffamatoria se esercitati nei limiti « invalicabili » dell'interesse pubblico, della verità dei fatti e della correttezza del linguaggio, i pronunciamenti giurisprudenziali sono ormai copiosissimi. Limitandoci al solo orientamento della Corte Suprema di Cassazione, cfr. Cass. pen., 7 ottobre 1987, Alexis, in *Riv. pen.*, 1988, 854; Cass. pen., 23 aprile 1986, Emiliani, in *Riv. pen.*, 1987, 602; Cass. pen., 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Giur. it.*, 1985, II, 148; Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, p. 143 ss.), l'attività del giornalista concernente l'esposizione dei fatti relativi a vicende giudiziarie sembra incontrare un maggior rigore nella valutazione della liceità delle notizie offerte ai lettori. Soprattutto in riferimento all'elemento della verità oggettiva o anche soltanto putativa richiesta al giornalista nel riferire i fatti narrati, le due fattispecie decise dal Tribunale di Roma si segnalano per taluni interessanti elementi di riflessione. Ancora una volta, il profilo della

verità, ancorché putativa, viene esaminato in stretta relazione con la *vexata quaestio* delle fonti d'informazione del giornalista, concludendosi con l'implicita affermazione del dovere di diligenza professionale del cronista, di vicende giudiziarie (in generale sulla diligenza professionale del giornalista e sui criteri cui essa deve attenersi cfr. Trib. Milano, 18 settembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, II, 181. Sul dovere di diligenza imposto al giornalista autore di cronaca giudiziaria, cfr. Trib. Milano 11 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, p. 606 ss.). In entrambe le fattispecie viene decisamente escluso, quale elemento di giustificazione, la verità putativa della notizia, la cui invocabilità viene ammessa in giurisprudenza quando risulti che il giornalista abbia esplicito ogni più attento vaglio, in ordine alla attendibilità delle parti di informazione sottomessa alla sua attenzione, attraverso un profondo esame e un rigoroso controllo di verifica sulle notizie propalate da quelle stesse fonti (Cass. pen., 24 settembre 1982, Pietra, in *Giust. pen.*, 1983, II, 436; Cass., Sez. Un. pen., 30 giugno 1984, Ansaloni, cit.; con nota di G. CORRIAS, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, *ivi*, p. 173).

Ora, non v'è dubbio che nell'attività giornalistica relativa a vicende giudiziarie, a procedimenti penali in corso, le difficoltà dei controlli sulle fonti d'informazione risultano certamente accresciute, ove solo si consideri la sussistenza del segreto istruttorio che copre lo svolgimento di parte dell'attività processuale penale (cfr. artt. 114-115 nuovo cod. proc. pen.; per la giurisprudenza degli ultimi anni, ancorché precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, cfr. Cass. pen., 5 marzo 1979, in *Foro it.*, 1980, II, 304; Cass., Sez. Un. pen., 30 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, II, 531 ss. e 538; Pret. Roma ord., 18 luglio 1936, in *Foro it.*, 1986, I, 2926 ss.).

In dottrina, sia pure anteriormente al nuovo codice, cfr. G. GONELLA, *Libertà di stampa e segreto istruttorio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente - Le libertà civili e politiche*, Firenze, 1969; A. GRIECO, *Segreto istruttorio e diritto d'informazione*, in *Temi Romana*, 1975, p. 232. Per

una ampia recente rassegna v. M.G. LODATO, *Pubblicazione di atti di un procedimento penale e bene giuridico tutelato*, in questa *Rivista*, 1992, 58.

Tuttavia, ed è questo il punto sul quale le sentenze che si segnalano esprimono un convincente rigore argomentativo, una tale difficoltà non può costituire un motivo di esclusione, per il cronista, del dovere di accertare, con la maggior diligenza possibile, la fonte delle notizie, con la necessaria prudenza nell'accoglierle, senza poter omettere nulla al fine di verificare se i fatti, riferiti da terzi, abbiano corrispondenza nella realtà (cfr. Cass. pen., 12 ottobre 1989, Oliva, in questa *Rivista*, 1991, p. 121; Cass. 2 aprile 1987, Letta, in questa *Rivista*, 1988, p. 159).

Sul piano concreto, dunque, viene fatto obbligo al cronista di non fondare le proprie attività, come raccomandano le sentenze in esame (Trib. Roma, 5 febbraio 1991) su « voci ed illazioni raccolte negli ambienti giudiziari... anticipando in parte il contenuto dei provvedimenti giudiziari ancora non emessi e che poi sono stati in concreto formulati con una valenza di minore rilevanza e gravità processuale rispetto alle notizie fornite ».

Pertanto, sembrerebbe doversi limitare, con riguardo alla cronaca giudiziaria e più in particolare con riferimento a procedimenti penali in corso, la possibilità, ammessa in taluni casi di esercizio del diritto di cronaca, di far ricorso a fonti non ufficiali e non soltanto alle fonti istituzionali qualificate, nel quale ultimo caso si avrebbe una pura e semplice anglicizzazione della « verità ufficiale » (cfr., in tal senso, Trib. Roma 12 marzo 1988, Stajano, in questa *Rivista*, 1990, p. 975 ss., che tuttavia precisa che anche le « fonti non ufficiali » devono « essere identificate e devono esprimere fatti e non generici giudizi, ugualmente come si pretende per le fonti ufficiali »).

Ed a maggior rigore, nella valutazione della liceità di una notizia, deve farsi ricorso nelle ipotesi nelle quali il cronista giudiziario dietro un apparente errore, dovuto alla non conoscenza del rito penale (come nel caso oggetto della sentenza che si annota — Trib. Roma 9 luglio 1991 — in cui il giornalista ha dato per meccanica l'apertura del procedimento penale per calunnia a carico del

denunciante — la cui tesi accusatoria era stata sconfessata dai giudici competenti — laddove l'azione penale per il reato di calunnia è meramente eventuale, seppure obbligatoria, in quanto rimessa alla valutazione tecnica del P.M. che tale azione esercita) abbia in realtà, facendo risultare inevitabile e già disposto il « rinvio a giudizio » dell'autore della calunnia, alterato consapevolmente la verità dei fatti, sì da indurre nell'animo del lettore il convincimento di un esito istruttorio già « scontato », laddove, invece le conseguenze penali riferite nell'articolo sono solo espressione di conclusioni personali del giornalista, senza nessun riscontro reale sul piano processuale della vicenda.

VINCENZO RICCIUTO